

Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ETS

STATUTO

Capo I

Costituzione, denominazione, sede e scopo istituzionale

Articolo 1

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione denominata "Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ETS",

La "Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ETS", utilizza nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", che è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Mantova, via Trento n. 10.

Articolo 2

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il perseguimento, senza alcun scopo di lucro, esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere e può effettuare attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (si veda art. 6):

- interventi e servizi sociali (art.5, comma 1, lettera a, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- interventi e prestazioni sanitarie (art.5, comma 1, lettera b, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- prestazioni socio-sanitarie (art.5, comma 1, lettera c, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- educazione, anche nel campo dell'educazione continua in medicina, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

La Fondazione provvede, inoltre, alle attività collaterali connesse alle condizioni dagli assistiti e, ai fini della realizzazione del suo scopo, assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi attuati in materia, nel territorio, dagli Enti istituzionali a ciò preposti, nonché da Associazioni ed organizzazioni di volontariato riconosciute.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art.4 del D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del

2017. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese possibili attività commerciali ed accessorie di piena natura strumentale, nonché ogni altra attività economica, finanziaria (escluse le funzioni creditizie), patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali, in società ed in consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche.

Articolo 3

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia e delle Regioni limitrofe.

Capo II

Fondatori, aderenti, sostenitori e patrimonio della Fondazione

Articolo 4

La Fondazione, sorta attraverso la trasformazione dell'I.P.A.B. Istituti Geriatrici di Mantova Mons. Arrigo Mazzali anzi citata, ha come unico Fondatore gli Istituti Geriatrici di Mantova "Mons. Arrigo Mazzali".

Possono ottenere la qualifica di "aderenti", ai sensi dell'art. 17 del D Lgs 207/2001, anche gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano ad essa con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.

Possono, inoltre, ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, sempre in conformità alle determinazioni del citato Consiglio.

La qualifica di sostenitore benemerito è concessa dal Consiglio di Amministrazione a esponenti del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria che abbiano, in modo significativo implicante notorietà, prestato la loro immagine pubblica personale a beneficio della Fondazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle proposte spontanee di adesione degli aderenti e dei sostenitori.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente la condivisione delle finalità della Fondazione e non assumano l'impegno a sostenere con mezzi economici, beni materiali o con attività di particolare rilievo al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al

patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

Articolo 5

La Fondazione provvede alla conduzione e allo sviluppo delle proprie attività attraverso l'impiego del suo patrimonio, costituito da:

- la dotazione iniziale (costituita dagli immobili siti in Mantova ove ha sede la Fondazione), da eventuali altri beni immobili ed altre utilità che potranno essere acquisiti per atti tra vivi o mortis causa, nonché dai beni mobili ed immobili già risultanti nel precedente Statuto della Fondazione "Mons. Arrigo Mazzali" ONLUS allegato n. 1 al presente Statuto;
- i proventi derivanti dalle rendite patrimoniali;
- i proventi derivanti da rette, tariffe o contributi dovuti da privati o enti pubblici per la fruizione delle attività istituzionali e di quelle connesse o strumentali, dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- le donazioni, i lasciti e i legati coerenti con i fini statutari;
- i contributi e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è composto inoltre da tutti i beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

In relazione alle donazioni, alle eredità e ai legati, sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari, se accettati, lo saranno con beneficio d'inventario. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità all'art. 8 D. Lgs 117/2017.

Ai fini di cui al paragrafo sopra, è vietata la distribuzione,

anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo precedente, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in pendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e sociosanitaria.

Capo III

Attività specifiche della Fondazione

Articolo 6.

La fondazione, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art.2, si occupa dell'assistenza sociale e sanitaria nei confronti di persone prevalentemente adulte e/o anziani di ambo i sessi, disabili, fragili, non autosufficienti totalmente o parzialmente, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni psichiche o fisiche. La sua azione si svolge con spirito di intervento assistenziale, provvedendo ad erogare prestazioni in regime ambulatoriale, diurno, notturno, o a degenza piena e curando il mantenimento del loro buono stato di salute.

Per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Fondazione può associarsi ad altre Fondazioni o Enti pubblici. Non possono essere accolte persone affette da particolari malattie contagiose o comunque bisognose di assistenza e cure che non possono essere praticate nell'Istituto, a insindacabile giudizio del Dirigente Sanitario della Fondazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

L'ammissione ai servizi di cui all'art. 6 è effettuata previa formazione di graduatorie compilate sulla base delle norme previste da appositi Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Saranno disciplinati da uno o più regolamenti le seguenti materie:

1. le norme per l'ammissione degli assistiti ai servizi;
2. l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
3. la gestione amministrativa della Fondazione.

Capo IV

Organi della Fondazione

Articolo 9

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Vicepresidente del CDA;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Revisore Legale dei Conti.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli dell'Organo di controllo, il Revisore Legale dei Conti ed il Presidente decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) interdizione, inabilitazione, fallimento, o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo.

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Capo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, che è considerato altresì Presidente della Fondazione.

I Consiglieri sono così individuati:

n. 4 (quattro) componenti nominati dal sindaco del Comune di Mantova, così individuati:

n. 1 (uno) su indicazione della minoranza consiliare;

n. 1 (uno) indicato dal sindaco (ovvero dai sindaci, di concerto tra loro) del Comune (o dei Comuni) - diverso (o diversi) dal Comune di Mantova - sul cui territorio la Fondazione gestisca una o più RSA;

n. 2 (due) dal sindaco di Mantova (ovvero 3 - tre, in assenza della gestione di RSA al di fuori del territorio comunale di Mantova);

n. 1 (uno) indicato dal Rettore dell'università di Verona.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In conformità alle originarie norme costitutive ed alle susseguenti norme regolatrici dell'ente, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore della cura e dell'assistenza delle persone anziane e/o disabili, della tutela e della promozione dei diritti umani, provenienti preferibilmente da organizzazioni non lucrative aventi rilevanza regionale o provinciale o tra persone designate da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie conseguendo, in ragione di ciò, la qualità di aderente ai sensi dell'art. 4.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla

nomina affinché provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

In caso di ritardo nella ricostituzione del Consiglio di Amministrazione giunto a scadenza, il consiglio uscente è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del mandato. Nel periodo in cui è prorogato, il consiglio scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 11

Uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione possono ricevere dal Presidente delega ad occuparsi di alcune problematiche particolari.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito conformemente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017. Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa.

Può essere convocato, inoltre, per invito del Presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare anche i componenti dell'organo di controllo.

Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto - inviato a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo - indicante data, ora e sede della riunione, elenco dell'ordine del giorno e deve essere consegnato al domicilio dei destinatari almeno tre giorni

prima della data stabilita per la riunione, ovvero inviato mediante posta elettronica certificata, posta elettronica semplice o qualsiasi altro mezzo idoneo.

In caso di urgenza, la comunicazione può pervenire almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Dirigente Sanitario partecipa alle sedute con parere consultivo.

Il Presidente può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie, per le quali si richiede il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

In caso di impossibilità a presenziare, un membro del Consiglio può intervenire alla seduta mediante mezzi di telecomunicazione esprimendo validamente il suo voto con lo stesso mezzo, purché sia possibile verificarne l'identità.

Articolo 14

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono attribuite al Direttore Generale che stende i processi verbali delle deliberazioni che sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

In caso di assenza del Segretario, le funzioni vengono assunte dal Consigliere più giovane per età anagrafica.

Articolo 15

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti:

- a) lo statuto e le relative modifiche;
- b) il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale ove previsto per legge;
- c) i regolamenti interni;

- d) la pianta organica del personale dipendente, su proposta del Direttore Generale;
- e) le convenzioni con gli enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'autorizzazione alla contrazione di mutui;
- g) l'accettazione di eredità, legati e donazioni, le modifiche patrimoniali;
- h) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
- i) la nomina del Direttore Generale, dell'Organo di controllo e dei Revisori Legali;
- j) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi e Istituzioni;
- k) elegge nella sua prima seduta il Presidente e Vice Presidente;
- l) valuta le proposte di adesione degli aderenti e dei sostenitori;
- m) promuove la decadenza di Consiglieri ai sensi dell'art. 9;
- n) autorizza il Presidente a stare in giudizio.

Capo VI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i componenti dello stesso nella prima seduta, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, anche in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli affari di sua competenza.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Assume nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal Vice-Presidente, che sarà eletto dal Consiglio con le stesse modalità del Presidente.

Capo VII

Organo di controllo

Articolo 17

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso può essere monocratico oppure collegiale (tre componenti) dura in carica per cinque esercizi, ed è rinnovabile una sola volta.

L'incarico termina con l'approvazione del quinto bilancio di

competenza.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di controllo anche la revisione dei conti, qualora venisse assegnata all'organo di controllo anche tale funzione, tutti i componenti dovranno essere nominati tra persone qualificate e tutte iscritte nell'apposito registro dei Revisori legali.

In caso di dimissioni o decadenza, i membri cessati vengono sostituiti. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con riguardo in particolare al D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Capo VIII

Il Revisore Legale dei Conti

Articolo 18

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato al Revisore Legale dei conti in forma monocratica oppure in composizione collegiale, dura in carica per cinque esercizi, ed è rinnovabile una sola volta.

L'incarico termina con l'approvazione del quinto bilancio di competenza.

L'organo, se collegiale, è composto da tre membri effettivi, coincidenti coi tre membri dell'Organo di controllo di cui al precedente art. 17 a condizione che tutti i componenti siano iscritti al registro dei Revisori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

L'Organo di revisione riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale da allegarsi al bilancio di esercizio sul funzionamento e sullo stato contabile e finanziario della Fondazione.

Delle riunioni si redige verbale da inserire in apposito

registro.

Capo IX Direttore Generale

Articolo 19

Il Direttore Generale è scelto tra esperti in gestione di servizi sociosanitari, deve essere laureato ed aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nella direzione di strutture sociosanitarie residenziali.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

E' responsabile della gestione e dei relativi risultati; studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività; esercita il potere di firma sulla corrispondenza.

Il Direttore Generale è capo del personale, coordina, verifica e controlla l'attività dei Responsabili dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, con esclusione delle competenze che la legge attribuisce in via esclusiva a determinate figure professionali.

Adotta gli atti che le leggi dello Stato e della Regione ed il presente Statuto non attribuiscono espressamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i verbali delle sedute.

I Consiglieri di Amministrazione non rispondono personalmente degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore.

Capo X

Norme contabili e norme generali di amministrazione

Articolo 20

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio, in conformità al D.Lgs.117/2017.

Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità non lucrative della

Fondazione. Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, entro i termini previsti per il deposito del bilancio presso il RUNTS.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità, efficienza e trasparenza.

Capo XI

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 21

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del C.C..

In caso di estinzione o scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed, in quanto compatibili, del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

Norma transitoria

Articolo 23

Il presente statuto entrerà in vigore al completamento dell'iscrizione della fondazione al RUNTS ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Le nuove disposizioni riguardanti la durata degli organi della fondazione si applicano a partire dalla prima scadenza degli stessi, e, pertanto, gli attuali organi potranno essere rinominati una sola volta.